

Provincia di Arezzo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 57 del 30/09/2014

OGGETTO: ALIQUOTE IMU ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno 30 - trenta - del mese settembre alle ore 15:00 nella sala del Municipio si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno dietro invito diramato dal Presidente in sessione **ordinaria** ed in seduta **pubblica**.

All'appello risultano i Signori:

BASANIERI FRANCESCA	SINDACO	-
TANGANELLI LORENA	Consigliere	*
BIGLIAZZI VANESSA	Consigliere	*
OTTAVI SILVIA	Consigliere	*
FRAGAI GIANLUCA	Consigliere	*
MARCHETTI ALESSIA	Consigliere	-
PACCHINI LUCA	Consigliere	*
CAVALLI GINO	Consigliere	*
SARRI ELENA	Consigliere	*
GUERRINI EUGENIO	Consigliere	*
CATERINI PAOLA	Consigliere	*
SCORCUCCHI MATTEO	Consigliere	*
MANFREDA TEODORO	Consigliere	*
ROSSI PAOLO	Consigliere	*
MEONI LUCIANO	Consigliere	*
CARINI NICOLA	Consigliere	*
BERTI FABIO	Consigliere	*

Presiede **Il Presidente del Consiglio, Tanganelli Lorena**

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale: **Il Segretario Comunale, Dott. Nardi Giulio**

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la discussione unificata sui punti dal n. 11 al n. 16 dell'ordine del giorno della presente seduta, sviluppatasi come si evidenzia nelle premesse del proprio atto deliberativo n. 55 in data odierna, acquisita integralmente agli atti in formato digitale, ai sensi dell'art. 57- comma 8 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 1 comma 639 della legge 147/2013 istitutivo, a decorrere dal 01.01.2014 dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO

L'art. 1 comma 703 della legge 147/2013 il quale stabilisce comunque che *“l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU”*;

VISTO

- l'art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da altri provvedimenti normativi;
- l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del DL n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- l'art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013, dispone che l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
- le ulteriori disposizioni normative che disciplinano l'Imposta Municipale Propria direttamente o perché richiamate da altre disposizioni;

VISTO

l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO

il D.M. del 18 luglio 2014 pubblicato nella G.U. n. 169 del 23 luglio 2014, che ha differito al 30/09/2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014;

VISTO

Il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale si rinvia alle norme contenute nel "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 06.07.2012 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTA

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30.7.2013 con la quale sono state stabilite le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013, confermate rispetto a quelle fissate per l'anno 2012 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 06.07.2012;

ESAMINATA

la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, la quale evidenzia che il *"comune,..., nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione"*;

CONSIDERATO

che diversi recenti provvedimenti normativi hanno comportato una riduzione di risorse trasferite al Comune e che allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati dall'amministrazione comunale di Cortona, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio è necessario effettuare delle variazioni di aliquota rispetto a quelle fissate negli anni 2012 e 2013;

RITENUTO

opportuno, in particolare, variare le seguenti aliquote per l'anno 2014 rispetto all'anno 2012 e 2013:

- **aliquota del 6,0 per mille:** abitazioni principali e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo di imposta così come definito dall'art. 13 comma 2, del D.L. n. 201/2011 classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- **aliquota del 8,8 per mille:** abitazione e relative pertinenze concesse in uso gratuito con scrittura privata a parenti esclusivamente in linea retta in primo grado di parentela che ivi acquisiscono la residenza anagrafica e il domicilio abituale. Rientrano in maniera totale nell'applicazione della presente fattispecie anche le abitazioni possedute in comproprietà da coniugi e concesse in uso gratuito con scrittura privata ad uno o entrambi i genitori di uno dei due coniugi. L'aliquota agevolata si applica a condizione che venga presentata all'Amministrazione Comunale specifica comunicazione redatta su apposita modulistica comunale secondo le modalità e la tempistica individuate nel regolamento comunale per

l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU);

- **aliquota del 10,6 per mille:** per le unità immobiliari iscritte nelle seguenti categorie catastali: D/1, D/4, D/5, D/6 e D/7;

RITENUTO

opportuno confermare per l'anno 2014 tutte le altre aliquote già fissate per gli anni 2012 e 2013 delle fattispecie impositive diverse da quelle elencate nel capoverso precedente;

VISTO

l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

VISTA

la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce la modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

ACQUISITO

altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO

il parere favorevole, espresso a norma dell'art. 49 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000, come risulta dall'allegato "A" , che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO

l'art. 134 – comma 4 – del d. lgs. 267/2000;

Con n. 9 voti favorevoli e n. 6 contrari (Meoni, Carini, Berti, Manfreda Rossi e Scorucchi),

espressi per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

2. Di stabilire le seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale propria per l'anno 2012:

a) **aliquota del 6,0 per mille**: abitazioni principali e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo di imposta così come definito dall'art. 13 comma 2, del D.L. n. 201/2011 classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

a1) **detrazione per abitazione principale**: misura fissata dalla normativa vigente (art. 13, comma 10, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con Legge n. 214/2011);

b) **aliquota del 8,8 per mille**: abitazione e relative pertinenze concesse in uso gratuito con scrittura privata a parenti esclusivamente in linea retta in primo grado di parentela che ivi acquisiscono la residenza anagrafica e il domicilio abituale. Rientrano in maniera totale nell'applicazione della presente fattispecie anche le abitazioni possedute in comproprietà da coniugi e concesse in uso gratuito con scrittura privata ad uno o entrambi i genitori di uno dei due coniugi. L'aliquota agevolata si applica a condizione che venga presentata all'Amministrazione Comunale specifica comunicazione redatta su apposita modulistica comunale secondo le modalità e la tempistica individuate nel regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU);

c) **aliquota del 9,9 per mille**: abitazione e relative pertinenze affittate con contratto registrato per un periodo superiore a 6 mesi durante l'anno;

d) **aliquota del 10,6 per mille**: tutte le abitazioni e le relative pertinenze diverse dalle abitazioni principali e dalle fattispecie individuate nelle lettere b) e c);

e) **aliquota del 10,6 per mille**: per le unità immobiliari iscritte nelle seguenti categorie catastali: D/1, D/4, D/5, D/6 e D/7;

f) **aliquota del 9,9 per mille**: tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle individuate nelle lettere a), b), c), d) ed e);

3. di dare atto che, ai sensi del comma 708 art. 1 della legge 147/2013 per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, non è dovuta l'imposta municipale propria;

4. di dare atto che, ai sensi del comma 8 art. 9 del Decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 i terreni agricoli sono esenti dall'imposta municipale propria nel Comune di Cortona, in quanto comune ricadente in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27

dicembre 1977, n. 984;

5. di considerare confermate, per l'individuazione del valore imponibile delle aree fabbricabili ai fini dell'imposta municipale propria, le indicazioni contenute nelle delibere di giunta comunale n. 18 del 07/03/2009 e n. 142 del 25/08/2011 le quali disciplinavano la materia in tema di imposta comunale sugli immobili;

6. di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

7. di provvedere altresì ai conseguenti adempimenti secondo la previsione normativa di cui all'art. 13 comma 15 dello stesso D.L. n. 201/2011, con le modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione;

8. di dichiarare l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D. L.vo 267/2000, con n. 9 voti favorevoli e n. 6 contrari (Meoni, Carini, Berti, Manfreda Rossi e Scorcucchi), espressi per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti e votanti;

.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente del Consiglio
Tanganelli Lorena**

**Il Segretario Comunale
Dott. Nardi Giulio**

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**